

CRESPI, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Dunque Governo e Commissione accettano quest'articolo 2-bis proposto dall'onorevole Cabrini, con questa correzione.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Art. 3.

All'articolo 7 della legge sono aggiunti i seguenti capoversi:

Il lavoro notturno delle persone contemplate in questa legge non potrà mai eccedere le ore 9 e mezzo sulle 24, computate eziandio le eventuali ore di lavoro diurno.

Nel caso delle due mute, previste dal penultimo comma dell'articolo 5, il lavoro di ciascuna muta non supererà le otto ore e mezza.

La durata del lavoro si computa sempre dall'atto dell'entrata nell'opificio, laboratorio, cantiere, galleria, cava o miniera all'atto dell'uscita dai medesimi, esclusi solamente i riposi intermedi.

(È approvato).

Art. 4.

All'articolo 8 della legge è aggiunto il seguente capoverso:

Quando concorra l'assenso degli operai, il riposo di un'ora e mezzo potrà essere limitato ad un'ora; ed anche a mezz'ora se trattasi di lavoro notturno o nel caso delle due mute previste dal penultimo comma dell'articolo 5.

(È approvato).

Art. 5.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio potrà fino al 1° luglio 1907, inteso il parere del Comitato permanente del Consiglio superiore del lavoro, autorizzare temporaneamente ed eccezionalmente le dispense dall'osservanza della legge e del regolamento, che siano imposte da necessità tecniche ed economiche.

(È approvato).

Ora l'onorevole Cabrini insieme con altri deputati propone diversi articoli aggiuntivi

Il primo suona così:

Art. 6.

In ogni provincia presso le Camere di commercio del capoluogo e con norme da stabilirsi nel regolamento sarà istituita una

Commissione di industriali e di operai appartenenti alle industrie contemplate dalla presente legge, da consultarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio o dal Comitato permanente del lavoro nei casi previsti dagli ultimi capoversi degli articoli 5 e 7 della legge 19 giugno 1902 e dall'articolo precedente.

Cabrini, Costa, Gattorno, Vallone, Barzilai, Montemartini, Valeri, Morgari, Turati, Pala.

Onorevole Cabrini, ha facoltà di svolgere quest'articolo aggiuntivo.

CABRINI. L'onorevole relatore, respingendo la proposta contenuta in questo articolo sesto, ha svolto una serie di considerazioni, per replicare alle quali dovrei chiedere alla benevolenza dell'assemblea un sacrificio eccessivo. D'altra parte penso che la medesima proposta può forse trovar sede più opportuna nel disegno di legge sopra gli ispettori del lavoro.

Tengo però a fare una sola dichiarazione. La portata dei poteri di questa Commissione era ed è nel mio pensiero semplicemente questa: una Commissione d'inchiesta, nel senso di un organo, al quale Ministero e Consiglio del lavoro possano rivolgersi per incaricarla di assumere dei fatti e non tanto di dare dei giudizi.

Ad ogni modo, ripeto, non insisto in questa proposta, e mi riservo di presentarla domani o posdomani, quando discuteremo il disegno di legge sull'ispettorato del lavoro.

PRESIDENTE. Veniamo dunque all'altro articolo aggiuntivo.

Art. 7.

Per le donne e i fanciulli occupati in ram di attività commerciale o industriale non compresi nell'articolo 1 della presente legge il ministro di agricoltura, sentito il parere del Comitato permanente del lavoro e il Consiglio superiore della sanità, è autorizzato a prescrivere misure d'igiene conformi alla natura del lavoro prestato.

Cabrini, Vallone, Montemartini, Campi, Numa, Pala, Barzilai, Morgari, Costa, Gattorno, Turati, Agnini.

La Commissione lo accetta?

CRESPI, *relatore*. No.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole Cabrini.

CABRINI. Devo insistere sulla mia proposta. Prego l'onorevole relatore e l'ono-